



**SENATO DELLA  
REPUBBLICA**

**V COMMISSIONE BILANCIO**

**PROPOSTE EMENDAMENTI UDIR**

**AS 564**

**Conversione in legge del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, recante disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l'attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune" (AS 564)**



- **Dimensionamento scolastico;**
- **Ripristino importi FUN Dirigenti scolastici;**
- **Mobilità' dirigenti scolastici;**
- **Contenzioso concorso dirigenti 2015-2017**

Dopo l'articolo 25 inserire i seguenti:

**Articolo 25 bis**  
**(Disposizioni per la definizione e riorganizzazione del sistema della rete scolastica)**

1. All'articolo 19 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, dopo il comma 5-ter è aggiunto il seguente:

**“5-quater.** Ai sensi dell'articolo 47 comma 8 della legge 29 giugno 2022, n.79 (conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36), nel prossimo anno scolastico 2023/24, le istituzioni scolastiche che hanno parametri numerici uguali o superiori a quelli previsti nel primo periodo dell'art. 1, comma 978, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, vengono assegnate ai direttori dei servizi generali ed amministrativi e ai dirigenti scolastici, sia per le operazioni di mobilità regionali e interregionali nel rispetto di quanto disposto dall'articolo 19-quater del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, sia per l'immissione in ruolo dei vincitori di concorso utilmente collocati nella graduatoria generale di merito approvata con decreto prot. n. AOODPIT 1205 del 1° agosto 2019 e successive modifiche, secondo l'ordine del punteggio conseguito. Eventuali situazioni di esubero regionale saranno garantite da compensazioni interregionali e dalle cessazioni in servizio.”

**MOTIVAZIONE:** la norma intende mettere a regime quanto disposto dall'ultima legge di bilancio in tema di dimensionamento scolastico per garantire il recupero degli apprendimenti degli studenti attraverso un ripristino delle sedi di dirigenza precedentemente soppresse e recuperate durante l'emergenza Covid-19, con più di 500 alunni e più di 300 a salvaguardia delle Istituzioni scolastiche delle comunità montane o delle piccole isole

Dopo l'articolo 25 inserire i seguenti:

**Articolo 25 bis**  
**(Disposizioni economiche personale dirigenziale)**

2. All'Articolo 339 della Legge n. 234 del 30 dicembre 2021 le parole “e” incrementato di 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022” sono sostituite dalle parole “è incrementato di 60 milioni di euro annui a partire dall'anno 2022” inoltre alla fine dell'articolo è aggiunta la seguente frase “Il FUN è integrato con le quote di retribuzione individuale di anzianità dei Dirigenti Scolastici cessati dal servizio a partire dal 31 agosto 2015 e per il recupero delle quote spettanti ai dirigenti in servizio dal 1 settembre 2012 si provvede mediante utilizzo delle risorse destinate alla contrattazione collettiva nazionale di lavoro in favore dei Dirigenti Scolastici integrate da quelle previste dall'articolo 1, comma 86, della legge 13 luglio 2015, n. 107. ”

**MOTIVAZIONE [Esclusione del limite del fondo per il salario accessorio anche per la corresponsione della RIA dei dirigenti in quiescenza dal 31 agosto 2015]:** la norma esclude il limite per la costituzione del fondo per il salario accessorio anche per gli assegni relativi alla retribuzione individuale di anzianità dei Dirigenti Scolastici cessati dal servizio a partire dal 31 agosto 2015, che devono confluire nel FUN annuale, a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 178/15 e della sottoscrizione del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro dell'08 luglio 2019 per il Triennio 2016-2018. La copertura finanziaria si avvale di risorse già stanziare dalla precedente legge di stabilità e risorse già disponibili per il rinnovo contrattuale.

Dopo l'articolo 25 inserire i seguenti:

**Articolo 25 bis  
(Disposizioni in materia di mobilità del personale dirigenziale)**

*3. All'articolo 19 ter della Legge n. 25 del 25 marzo 2022 sostituire la frase "è reso disponibile il 60% dei posti vacanti" con "è reso disponibile il 100% dei posti vacanti", inoltre è eliminato il periodo "Per la suddetta mobilità, oltre all'assenso dell'Ufficio scolastico regionale di provenienza, è necessario quello dell'Ufficio scolastico della regione richiesta"*

**MOTIVAZIONE:** la norma si pone l'obiettivo di sbloccare la grave situazione di disagio a cui sono soggetti numerosi Dirigenti Scolastici collocati fuori regione e di evitare l'ulteriore stallo della mobilità interregionale a cui sarebbero soggetti molti dei Dirigenti Scolastici vincitori del concorso 2017 e collocati fuori regione nonché i dirigenti scolastici in ruolo da anni e assegnati fuori della propria regione, a seguito dei divieti di spostamento dettati dalla pandemia.

Dopo l'articolo 25 inserire i seguenti:

**Articolo 25 bis  
(Disposizioni in materia di Contenzioso Concorso Dirigenti 2015 -2017)**

*1. Al fine di garantire la continuità didattica nelle Istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, a decorrere dall'anno scolastico 2022/2023, sono confermati i ruoli al personale dirigente scolastico assunto a tempo indeterminato con riserva dal Ministero dell'Istruzione, in esecuzione di provvedimenti cautelari giurisdizionali, nel caso di superamento dell'anno di prova di cui al decreto ministeriale n.956 del 16 ottobre 2019, con decorrenza giuridica dal 1° settembre 2019. Conseguentemente, è disposto l'annullamento dei provvedimenti di licenziamento già notificati dall'amministrazione e previsto il reintegro nei ruoli."*

**MOTIVAZIONE:** considerati i numeri delle scuole ancora oggi in reggenza risulta ragionevole intervenire per semplificare le procedure di reclutamento dei Dirigenti Scolastici, prevedendo la conferma in ruolo dei ricorrenti avverso il bando di concorso 2017 al fine di sanare il contenzioso in corso presso i tribunali amministrativi, o in alternativa la collocazione dei suddetti ricorrenti in coda alla graduatoria di merito del concorso DDG 1259/2017. Alla copertura si provvede mediante utilizzo delle risorse destinate alla contrattazione collettiva nazionale di lavoro in favore dei Dirigenti Scolastici integrate da quelle previste dall'articolo 1, comma 86 e seguenti della legge 13 luglio 2015, n. 107, come modificata dall'articolo 1, comma 591, della legge 29 dicembre 2017, n. 205.

*2. "Sono ammessi ad una prova speciale di idoneità i ricorrenti del contenzioso avverso il Decreto direttoriale del 20 luglio 2015, n. 499 partecipanti al corso di formazione intensivo per l'accesso al ruolo di dirigenti scolastici ai sensi della Legge 107/2015 commi 87-88 lettera b) che avevano in corso alla data di approvazione della predetta legge un contenzioso avverso il Decreto direttoriale del 20 luglio 2015, n. 499 che, alla data di entrata in vigore della presente legge, abbiano svolto la funzione di dirigente scolastico per almeno un triennio a seguito di conferma degli incarichi di cui all'articolo 1-sexies del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43. Alla copertura si provvede mediante utilizzo delle risorse destinate alla contrattazione collettiva nazionale di lavoro in favore dei Dirigenti Scolastici integrate da quelle previste dall'articolo 1, comma 86 e seguenti della legge 13 luglio 2015, n. 107, come modificata dall'articolo 1, comma 591, della legge 29 dicembre 2017, n. 205."*

**MOTIVAZIONE:** la proposta intende garantire la funzionalità degli istituti scolastici prevedendo l'ammissione dei ricorrenti avverso il bando di concorso 2015 ad una prova speciale di idoneità per sanare il contenzioso in corso presso i tribunali amministrativi tenendo conto del servizio prestato per oltre un triennio nel ruolo di dirigente scolastico e il superamento dell'anno di prova con relativa conferma nei ruoli dirigenziali di cui al D.M. 16 ottobre 2019, n. 956 e la stipula di contratti senza la dicitura con "Riserva"